



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A
TRENTO
IL 09/08/2024
AL N. 19841
SERIE 1T
ESENTE

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 6945

Raccolta n. 5353

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE

"LIBERTA' AGRICOLA TRENTINA APS"

in sigla "LAT APS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove agosto duemilaventiquattro, in Trento, nel mio Studio,
essendo le ore 11.20

9 agosto 2024

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

su richiesta del signor:

- **MARZADRO DAVIDE**, nato a Rovereto (TN) il giorno 12 aprile 1981,
cittadino italiano, con domicilio per la carica presso la sede legale
dell'Associazione di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione:

"LIBERTA' AGRICOLA TRENTINA APS"

in sigla "LAT APS"

con sede in Isera (TN), località Maso Fiorini n. 1, Codice Fiscale
94050280224;

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea di detta Associazione, tenuta
esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ai sensi
dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in
Legge 27/2020 e ss.mm., da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla
L. 5 marzo 2024 n. 21.

Allo scopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto signor MARZADRO
DAVIDE ai sensi della disposizione appena citata e della cui identità
personale e qualifica sono certo, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il signor MARZADRO DAVIDE il quale,
intervenuto mediante tele-collegamento, avendolo autonomamente
verificato, dichiara che:

- l'odierna assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed idonea
a deliberare, in quanto vi partecipano in tele-video collegamento, in proprio
e per delega,:

* esso comparente;

* la signora Giovannini Veronica, in proprio;

* il signor Frisinghelli Simone, in proprio;

* il signor Cavedine Davide, in proprio;

* il signor Giuliani Gianni, in proprio;

* il signor Miori Marco, a mezzo di delega al signor Marzadro Davide;

* il signor Conci Alex, a mezzo di delega alla signora Giovannini Veronica;

* il signor Sadler Mattia, a mezzo di delega al signor Frisinghelli Simone;

* il signor Zamboni Mauro, a mezzo di delega al signor Giuliani Gianni;

- del Consiglio Direttivo, oltre al comparente, quale Presidente, partecipano
in tele- collegamento la Vice Presidente signora Giovannini Veronica, il
Tesoriere signor Frisinghelli Simone, il Consigliere signor Cavedine Davide, il

consigliere signor Giuliani Gianni, mentre è assente giustificato il signor Miori Marco; è inoltre assente giustificato il signor Largher Matteo, consigliere che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 8 agosto 2024;

- tutti i partecipanti, in applicazione del principio di diritto espresso dall'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e ss.mm. dichiarano di ritenere non necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il Notaio verbalizzante;

- tutti i documenti che verranno qui allegati e/o citati (a tal fine trasmessi a me Notaio) sono stati già ampiamente condivisi e concordati tra le parti interessate;

- tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione. Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame ed approvazione delle proposte di modifiche statutarie riguardanti l'articolo 16 comma 1 per adeguamento alla previsione dell'articolo 26 comma 2 del Codice del terzo Settore (CTS) e l'articolo 16 commi 2 e 4 come da osservazioni e richieste contenute nella comunicazione inviata dall'Ufficio Provinciale del RUNTS;

2) sostituzione del consigliere dimissionario.

Il Presidente informa, inoltre, che partecipa in tele-video collegamento, con il consenso di tutti i soci partecipanti, il signor Vicentini Thomas, come meglio infra precisato.

Passando alla trattazione del primo punto ordine del giorno, il Presidente espone le motivazioni che rendono opportuno estendere la possibilità di far parte dell'organo amministrativo anche a persone fisiche non associate, adeguando l'articolo 16 comma 1 dello statuto all'articolo 26 comma 2 del Codice del Terzo settore, che prevede che (solo) la maggioranza degli amministratori debba necessariamente essere scelta tra le persone fisiche associate.

Il Presidente mi chiede di ricordare le motivazioni che rendono necessario ed opportuno modificare l'articolo 16 commi 2 e 4 dello Statuto secondo le indicazioni ricevute con comunicazione PEC dall'Ufficio Provinciale del RUNTS, il quale, richiamando la Nota Ministeriale 18244 del 30 novembre 2021, ha ritenuto che la durata del primo organo amministrativo (sette anni, rispetto ai 5 previsti per i successivi mandati), nonché la richiesta di aver maturato una consolidata appartenenza alla associazione (di 5 anni) quale requisito di professionalità per l'accesso alla carica di consigliere non rispondano ai criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, richiesti dalla normativa del terzo settore.

Il presidente rileva, anzitutto, che tecnicamente non esiste, nell'ambito del Terzo Settore, una norma quale quella delle società per azioni che limita la durata dell'organo amministrativo a 3 anni, ed, anzi, la disciplina della società a responsabilità limitata prevede normalmente la durata "fino a revoca o dimissioni": e tale norma è applicabile anche alle cooperative con meno di 20 soci, la cui democraticità è certa e per molti versi assimilabile a

quella delle associazioni.

Quanto ai requisiti di professionalità per l'accesso alla carica di consigliere, la stessa Nota Ministeriale citata considera positivamente che "tra i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza" che lo statuto può prevedere per i componenti dell'organo amministrativo rientrino "ad esempio, le previsioni di inconferibilità/incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi di natura politica, amministrativa o sindacale.....(omissis); la necessità di requisiti di professionalità, anche sotto forma di pregressa conoscenza dell'associazione, di precedente effettiva partecipazione alle attività dell'ente o di maturazione di precedenti esperienze in livelli organizzativi subordinati o in altre associazioni..".

Pertanto, in un'ottica di piena collaborazione con il RUNTS, il Presidente ritiene corretto tenere conto delle loro osservazioni, e dunque propone: di limitare a 4 anni la durata in carica dell'organo amministrativo, fatta eccezione per il primo, per il quale si prevede la durata di 5 anni (anche in considerazione del fatto di essere già ad agosto, quindi con una durata già "naturalmente" ridotta); e di prevedere, quale requisito di professionalità per la carica di consigliere, la effettiva e proattiva partecipazione alle attività dell'associazione per almeno tre anni, rispetto al quale può costituire elemento alternativo una comprovata esperienza nell'ambito agricolo.

Passando, poi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea che il Segretario, signor Largher Matteo, ha comunicato le proprie dimissioni in data 8 agosto 2024 e quindi si rende necessaria la sua sostituzione, per la quale propone la nomina del signor Vicentini Thomas, ugualmente con la carica di Segretario.

Dopo adeguato confronto sui due punti all'ordine del giorno, su invito del Presidente, vengono posti in votazione gli argomenti stessi e l'assemblea dei soci, con voto espresso con appello nominale:

- con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti;
- con nessun voto contrario;
- con nessun astenuto;

d e l i b e r a

1) di modificare l'articolo 16 (sedici) dello statuto sociale relativo al Consiglio Direttivo, nel seguente nuovo testo:

"Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere associato e partecipare effettivamente e proattivamente alle attività dell'Associazione per almeno 3 (tre) anni; può costituire elemento alternativo a tale requisito una comprovata esperienza nell'ambito agricolo;
- non ricoprire cariche politiche superiori alla carica di Consigliere o Assessore Comunale;
- non ricoprire cariche e non essere dipendente di Associazioni sindacali e

Associazioni rappresentanti di categoria.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni, fatta eccezione per i primi Consiglieri, che rimangono in carica per 5 (cinque) anni. I consiglieri scaduti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.";

2) di allegare al presente verbale, sotto la lettera **"A"**, il nuovo testo dello Statuto Sociale così come variato in seguito alle deliberate modifiche;

3) prendendo atto delle dimissioni rassegnate dal signor Largher Matteo in data 8 agosto 2024, di nominare consigliere con la carica di Segretario il signor:

- **VICENTINI THOMAS** (in alcuni documenti anche VICENTINI THOMAS ALOIS) nato a Bolzano, il giorno 8 maggio 1982, con domicilio in Bronzolo (BZ), via Strada Vecchia - Alte Land n. 1/A, Codice Fiscale VCN TMS 82E08 A952L, cittadino italiano;

il quale, partecipante, accetta la nomina, dichiarando l'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro U.E., come dichiara e conferma il Presidente;

il quale durerà in carica per la stessa durata dell'attuale Organo amministrativo;

4) di attribuire al Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS), eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

5) al fine del rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio Provinciale del RUNTS, di delegare me Notaio ad inviare, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, la copia autentica del presente verbale all'indirizzo: runts@pec.provincia.tn.it.

A questo punto il Presidente signor MARZADRO DAVIDE, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dal RUNTS ad integrazione della domanda di iscrizione presentata in data 21 maggio 2024, dopo essere stato da me notaio ammonito circa le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la sua personale responsabilità dichiara, che:

- il numero degli associati - volontari è 9 (nove);

- il numero dei volontari "esterni" iscritti nel registro dell'ente è 0 (zero).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.45.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto viene da me Notaio letto al presidente, dallo stesso

approvato, e viene da me sottoscritto.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, consta di cinque facciate di due fogli.

F.to Eliana Morandi notaio

Allegato A al Repertorio 6945 Raccolta 5353

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LIBERTA' AGRICOLA TRENTINA APS"

IN SIGLA "LAT APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "LIBERTA' AGRICOLA TRENTINA APS", in sigla "LAT APS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Isera (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa (lett. d).

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- ricerca, approfondimento e valorizzazione della tradizione agricola trentina;
- studio, conoscenza e diffusione delle tematiche e delle problematiche agricole, mediante l'utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, nonché monitoraggio e approfondimento delle tendenze emergenti nel settore agricolo;
- organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo per la diffusione e la valorizzazione delle tematiche agricole e delle eccellenze agricole trentine;
- ascolto delle istanze locali nel settore agricolo con la funzione di fungere da portavoce delle problematiche del territorio trentino;
- organizzazione di progetti di formazione per gli operatori del settore agricolo;
- promozione di eventi e mercati locali per la commercializzazione diretta dei prodotti dell'agricoltura trentina.

L'Associazione può perseguire tali scopi anche aderendo ad Associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro che abbiano finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'associato minorenne può essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione ad associato del minore, ad esclusione del diritto di elettorato passivo. Con tale rappresentanza, anche l'associato minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso per l'associato maggiorenne);
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con

l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso;
- b. mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o il maggior termine previsto dal Consiglio Direttivo, non superiore a 180 (centottanta) giorni. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi;
- d. ingiustificato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo nei confronti di associati maggiorenni).

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, i quali possono votare se in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f. eleggere l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale

sugli stessi. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere associato e partecipare effettivamente e proattivamente alle attività dell'Associazione per almeno 3 (tre) anni; può costituire elemento alternativo a tale requisito una comprovata esperienza nell'ambito agricolo;
- non ricoprire cariche politiche superiori alla carica di Consigliere o Assessore Comunale;
- non ricoprire cariche e non essere dipendente di Associazioni sindacali e Associazioni rappresentanti di categoria.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni, fatta eccezione per i primi Consiglieri, che rimangono in carica per 5 (cinque) anni. I consiglieri scaduti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o. individuare l'ente del Terzo Settore a cui devolvere il patrimonio ai sensi dell'articolo 9 del CTS, in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione dei rapporti con le Banche: può provvedere ad aprire o ad estinguere conti correnti bancari e

postali ed operare sui conti correnti dell'associazione mediante emissione di assegni, disposizioni di bonifico bancario ed altre modalità di pagamento. Il Consiglio Direttivo determina le operazioni finanziarie che il Tesoriere potrà compiere senza la preventiva autorizzazione dello stesso organo.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile, fatta eccezione per la nomina del primo Consiglio Direttivo che dura in carica 7 (sette) anni.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, si compone di un unico componente oppure di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente.
5. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

- disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché ne ricorrano i presupposti di legge.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Revisione legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 28;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori; il Consiglio Direttivo delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del RUNTS di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si

applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.